

Spangher Giorgio

Professore emerito di Procedura penale

La Sapienza – Roma

Al di là della facile previsione per la quale i tempi del processo non si accorceranno, la riforma evidenzia alcune linee di tendenza discutibili:

- propensione per la monocraticità (anche in appello del procedimento già monocratico in primo grado);
- accentuazione di oneri processuali per il difensore (notificazioni al domiciliatario; nuova procura per le impugnazioni; richieste di definizione dei procedimenti e dei processi; motivata richiesta di verifica della tempestività dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato).

La linea di fondo del processo riformato è tesa a canalizzare la difesa, complice anche l'introduzione della sospensione della prescrizione in primo grado, a definire anticipatamente il processo evitando il dibattimento.

Conducono a questo risultato le previsioni:

- del pagamento per l'estinzione del reato delle contravvenzioni;
- del pagamento per l'estinzione nel caso di mancata opposizione al decreto penale;
- del pagamento dell'oblazione;
- dell'ampliamento della soglia di pena per il patteggiamento;
- della disciplina delle condotte riparatorie;
- della disciplina della messa alla prova;
- della disciplina del rito abbreviato (sul punto si preciserà un aspetto fortemente critico).

Si tratta di riti premiali, condizionati dalle nuove regole di giudizio dell'archiviazione e della sentenza di non luogo a procedere e dalla previsione del sempre più ampio recupero del materiale formato dall'accusa.

Ci sono anche profili che possono essere valutati positivamente:

- la depenalizzazione delle contravvenzioni (l'affermazione non è in contrasto con quanto detto in precedenza);
- la previsione di criteri di priorità (restano da verificare, tuttavia, i contenuti nei quali verranno declinati).

Ci sono, tuttavia, alcuni profili sui quali il dissenso non può non essere radicale:

- la previsione di cui all'art. 190 *bis* c.p.p., che modifica ulteriormente l'unica nullità assoluta speciale del codice; le disposizioni delle sezioni unite Bajrami, potrebbero ritenersi già sufficienti e del resto

la Corte costituzionale non ha chiesto di introdurre una simile previsione. Anche se si parla di un giudice, la possibilità che si succedano, ad un giudice un altro, fa prevedere un processo nel quale nessun giudice ascolterà tutte le prove;

- la previsione di una assurda udienza predibattimentale nel rito monocratico fatta da un giudice del dibattimento sullo stesso materiale che poi sarà oggetto di valutazione dal giudice della porta accanto.

Sintomatico, come detto, il fine di incentivare i riti speciali;

- la regola di giudizio del rito abbreviato condizionato ad una valutazione dell'economia processuale (esasperando il discorso tutti i processi se brevi dovrebbero essere premiali!) che è tesa a comprimere il diritto alla prova, prefigurando quindi la perdita in dibattimento della premialità.

Ci sarebbero molti profili del processo penale da correggere, oltre naturalmente allo stesso impianto sistematico che si è pesantemente involuto rispetto al modello del 1988, in senso inquisitorio.

Nell'attesa, è necessario rafforzare i poteri di controllo del giudice nella fase delle indagini preliminari, in relazione a quelli del pubblico ministero (le c.d. finestre di giurisdizione). Ad esempio, in punto di qualificazione giuridica del fatto, di proroga delle indagini e in materia di intercettazioni verificando i presupposti e le richieste di proroga dell'accusa.

Indispensabile estendere le garanzie del procedimento e delle impugnazioni previste per le misure cautelari personali anche alle misure cautelari reali, sempre più utilizzate nel processo premiale con effetti spesso molto incisivi e spesso irreparabili.

Bisogna sempre ricordare che quando si tocca la materia penale e soprattutto le regole del processo, non si scrivono solo le regole per gli altri, ma anche quelle del nostro processo.